Commercialisti - Revisori Legali



DI MEO Antonello LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta CONTALDO Sarah OLIVIERI Maria ROBERTO Maria

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH) Corso Federico II, 58 – 67100 L'Aquila Via Amicis, 69 – 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232 Fax 085 4408553 info@studiodimeo.net www.studiodimeo.net

Emergenza Coronavirus (Covid-19)

Gentile cliente,

In data 9 marzo 2020 Il Governo ha emanato un nuovo decreto il <u>DPCM 9 marzo 2020</u> per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus sull'intero territorio nazionale, <u>con effetto dal 10 marzo al 3 aprile 2020.</u> Dalla data di efficacia di tale decreto pertanto cessano di produrre effetto gli artt. 2 e 3 <u>DPCM 8 marzo 2020.</u>

Si riassumono in **tabella** le misure che devono essere adottate per contenere i contagi.

Misure da adottare

- divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- sospensione di:
 - eventi e competizioni sportive, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, solo per le sedute di allenamento degli atleti, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, devono effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del coronavirus tra il personale sportivo. Le attività motorie all'aperto sono ammesse rispettando la distanza interpersonale di un metro
 - attività di impianti sciistici
 - attività di musei
 - congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario
 - manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in luogo pubblico o privato che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
 - servizi educativi per l'infanzia, attività didattiche per le scuole e le attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (salve le attività formative a distanza)
 - viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
 - attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
- chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita, e gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali vi è l'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (con sanzione pari alla sospensione dell'attività in caso di violazione). La

- chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari sempre con il rispetto della distanza di cui sopra
- consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (con sanzione pari alla sospensione dell'attività in caso di violazione)
- consentite le altre attività commerciali senza limitazione di orari, garantendo l'accesso con modalità contingentate e con obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (con sanzione pari alla sospensione dell'attività in caso di violazione)
- consentita l'apertura dei luoghi di culto è condizionata alla possibilità di garantire rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando la possibilità di ricorso al "lavoro agile" (smart working)
- applicazione del "lavoro agile" per la durata dello stato di emergenza a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti
- raccomandazione alle persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità
- esposizione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole, nelle università, negli uffici delle PA
- diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie da parte di sindaci e associazioni di categoria anche presso gli esercizi commerciali;
- messa a disposizione di addetti, utenti e visitatori di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani nelle PA e in particolare nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario e in tutti i locali aperti al pubblico
- adozione, nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, delle misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i canditati e garantire la distanza di almeno un metro tra di loro

Il DPCM 4 marzo 2020 ha stabilito inoltre le seguenti misure di prevenzione:

Chiunque, dal 19 febbraio 2020, ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, transitato e sostato nei comuni della zona rossa, deve comunicarlo al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e al proprio medico o pediatra. L'operatore di sanità pubblica (o i servizi di sanità pubblica) sulla base della suddetta comunicazione, deve:

- a) contattare telefonicamente e assumere informazioni sulle zone di soggiorno e sul percorso di viaggio effettuato nei 14 giorni precedenti;
- b) se accerta la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informare l'interessato sulle misure da adottare il medico o pediatra;

c) informare la persona sulla necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).

Per massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria, è indispensabile:

- → mantenere lo stato di isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione;
- → il divieto di contatti sociali;
- → il divieto di spostamenti e viaggi;
- ightarrow l'obbligo di rimanere raggiungibili per l'attività di sorveglianza quotidiana.

In caso di comparsa di sintomi, la persona in sorveglianza deve:

- → avvertire il medico o pediatra;
- → indossare la mascherina fornita e allontanarsi dagli altri conviventi;

Setouello fran

Lo studio

Pagina 3